

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Art. 1°

Le disposizioni succionali portanti facoltà di exigere feccommesse, primogeniture e maggioraschi contenute nell'articolo 879 del Codice civile e negli Estiti del 18 novembre 1817 e 14 dicembre 1837 sono abrogate.

I feccommesse, le primogeniture, i maggioraschi già effettivamente creati prima della promulgazione della presente legge sono dichiarati risolti.

Art. 2°

Le disposizioni contenute nelle Patenti Magistrali del 27 febbrajo 1816 e 9 dicembre 1831 sulla fondazione e Dotazione delle Commende di patronato laicale dell'ordine cavalleresco de' S. Maurizio e Lazzaro, sono parimenti abrogate.

Quelle di tali Commende, per cui al tempo della promulgazione di questa legge non sia ancora venuto il caso della loro Devoluzione al Tesoro dell'Ordine, rimangono soppresse.

Art. 3°

I beni di qualunque sorta spettanti ai feccommesse, alle primogeniture e ai maggioraschi sono soppresi, ed alle Commende dichiarate soppresse, rimangono liberi e disponibili nell'attuale possesso.

Ma se al tempo della promulgazione di questa legge, l'attuale possessore non avrà prole chiamata dalle tavole di fondazione a succedergli in detti beni, ed avrà oltrepassati gli anni 60, potrà solo disporre della metà di essi, ed avrà l'usufrutto dell'altra metà,

la quale sarà riservata al primo chiamato di altra linea o famiglia, purché si trovi nel detto tempo in vita.

Nel caso però di sopravvenienza di prole, chiamata come sopra, cesserà l'effetto della riserva, e potrà il possessore liberamente disporre di tutti i beni, quantunque la prole sopravvenuta venisse quindi a mancare.

Art. 4°.

La Divisione dei beni nel caso contemplato nel primo abbozza del precedente articolo, potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore che dal primo chiamato.

Art. 5°.

I possessori delle Commende sopresse dovranno in corrispettivo dello sciolgimento dei beni pagare nel termine di Due anni al Vescovo dell'Ordine un capitale corrispondente al doppio moltiplicato per venti volte della Decima o terza Decima che pagano annualmente.

Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della Commenda, pagherà un capitale corrispondente alla semplice annualità moltiplicata per venti volte.

Art. 6°.

Quando la metà dei beni, come all'art. 3°, dovrà essere riservata al primo chiamato, il capitale da pagarsi al Vescovo dell'Ordine sarà preferito sulla totalità dei beni.

Art. 7°.

Gli attuali possessori delle Commende non cesseranno di far parte dell'Ordine, e di portare le insegne di cui già si trovano fregiati.

Art. 8°.

Sono abrogate le leggi e gli Statuti del detto Ordine riguardanti la distinzione tra i Cavalieri di giustizia e quelli di grazia, e le prove di nobiltà, che rimangono perciò interdette.

Art. 9°.

Le Disposizioni date negli articoli 1°, 3° e 4°, in quanto riguardano i feudi commessi, i maggioraschi e le primogeniture, non sono applicabili alla Sardegna, per cui già si è provveduto col Decreto Reale dell'5. Agosto 1818.

Il Maestro Mandasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata all'Ufficio del Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella

3

Manuela Pogli Atti Del Governo.
Data in Torino il 21 Agosto 1849.

Stenio Emanuele

Dell'arografia

Progetto di legge per
l'abolizione delle primo-
geniture, fidejcommessi,
maggioraschi, Commende ec.

Certamente, o Signori,
non è mestiere che io venga
a discorrere la convenienza
che ognuno comprende di
abolire per sempre la privile-
giata facoltà che le nostre
leggi tuttora concedono ad un
certo ordine di persone di fondare
maggioraschi, e stabilire fide-
jcommessi e primogeniture,
togliendo per tal guisa al
libero commercio una data
quantità di beni, e propagando
nelle famiglie la iniquità di
un odioso ineguale trattamento.

Nel riprodurre, con qualche
variazione ed aggiunta il
progetto di legge che un mio
predecessore di Dolce memoria
la cui perdita ah! troppo
immatura si lamenta dai
molti suoi amici, da coloro
erianchio che politicamente da
lui Dissentivano, vi presentava
nella tornata del 21 passato
novembre, io ben so di soddis-
fare al giusto e comune

Desiderio che sieno bentosto
abrogate quelle leggi che secondo
la ragione de' tempi furono
dettate da uno spirito contrario
alle politiche istituzioni da
cui siamo ora governati, e si
ponga un efficace rimedio ai
mali che ne conseguono,
tantoche si perda di tali
istituzioni la traccia il più
presto possibile.

Ma poiché si trattava
di abolire i ~~mali~~ i fideicom-
missi⁺ ed i maggioraschi, per
identità di ragione mi occorsero
naturalmente al pensiero le
Commende dell'Ordine dei
S. S. Maurizio e Lazzaro, di
patronato familiare, la cui
istituzione è, si può dire,
il fomite di una vanità che
in maggior grado offende la
civile uguaglianza ed è ai
tempi nostri un vero anarcho-
nismo: che anzi dalle Com-
mende il pensiero trascorse
ad una distinzione tuttora
rigente nelle leggi del detto
Ordine, quella cioè fra le

⁺ le primogeniture,

~~† e accordarsi con operato~~

Croci di giustizia e quelle di
grazia, ^{concedute prima} chiamandosi Cavalieri
di giustizia coloro che ottengono
pregiarsi di quel pubblico segno
di essere mediante le sole prove
di nobiltà e Cavalieri di grazia
^{date le ultime 3. q. 2.}
che vedono, o stimansi aver veduto
coloro che operarono qualche
^{seguendo servizio in fido}
cosa di singolare in servizio

Del Re e Della Patria; la
quale Distinzione mi è avviso
che offenda quella stima che
tutti, quasi per comun senso,
facciamo del merito e delle
ricompense, e la nozione che
abbiamo della giustizia. Né
io penso che questa disposizione
possa ledere in alcun modo
quella Dello Statuto che confermi
gli ordini cavallereschi e ne
volle la conservazione, perche
retti coi principii di civile
uguaglianza che furono dallo
Statuto consagrati.

Io non intendo per ora
di addentrarmi nell'esposizione
delle ragioni del progetto, solo
deggio avvertirvi che nella
parte 1.^a riguardante la

* mentre non si deve e non
* si vuole sostanzialmente
derogare alla loro esistenza,
meglio si procede alla loro
durata ponendo in armonia
e coordinando le leggi da
cui sono internamente

Prop. 11

N.º 6.

X

Progetto di legge, presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 21. Agosto 1869.

Abolizione delle primogeniture,
fidejcommessi, maggiorascchi, com=
mende, ec....
